

Schema della lezione

LA COMUNICAZIONE LEGISLATIVA PER VIA TELEMATICA

30/05/2008

Marina Pietrangelo

Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR

Sommario:

1. Premessa. La comunicazione legislativa e la conoscibilità della legge
2. L'accesso alle norme per via informatica e telematica
 - 2.1 Le banche dati legislative del Centro di documentazione elettronica (CED) della Corte di Cassazione
 - 2.2. Il progetto "Norme in Rete"
3. La pubblicazione telematica degli atti normativi
 - 3.1. La disciplina dei siti web delle pubbliche amministrazioni
4. Le prime ipotesi di pubblicazione esclusivamente in forma digitale

1. Premessa. La comunicazione legislativa e la conoscibilità della legge.

Note minime introduttive sui seguenti temi:

- la relazione esistente tra comunicazione legislativa e conoscibilità della legge;
- la conoscibilità della legge e la certezza del diritto (intesa qui come prevedibilità delle conseguenze giuridiche dell'azione);
- la conoscibilità formale e l'accesso alle norme;
- l'accesso mediante strumenti informatici e telematici (impiegati sia per le attività di redazione degli atti normativi, sia per la gestione ed il reperimento dei documenti testuali, sia anche per le attività di divulgazione della produzione normativa).

2. L'accesso alle norme per via informatica e telematica.

L'accesso attraverso gli strumenti tradizionali (D.P.R. n. 1092 del 1985).

Il D.P.R. 17 giugno 2004, n. 195, recante il nuovo regolamento per l'accesso alle banche dati legislative del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte di cassazione (il CED "svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica", art. 1, co, 1).

2.1. Le banche dati legislative del Centro di documentazione elettronica (CED) della Corte di cassazione

La banca dati legislativa della Corte di cassazione italiana (inizialmente centralizzata, accessibile a pagamento e destinata in massima parte alle professioni giuridiche).

Verso il "dato giuridico globale" (NOVELLI, 1973): l'estensione del campo della documentazione automatica (oltre alla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, anche quella di tutte le altre giurisdizioni superiori, della giurisprudenza di merito, la dottrina giuridica e la legislazione prodotta ai diversi livelli di competenza).

Da "una concezione dell'informatica giuridica domenicale" (GIANNANTONIO, 2002) al D.P.R. n. 195/2004, *cit.*

2.2. Il progetto “Norme in Rete”

1999: avvio del progetto NIR per la realizzazione, in veste di portale giuridico, di un punto di accesso unificato alla documentazione normativa presente sui siti web istituzionali.

Le caratteristiche del nascente sistema informatico: impiego di tecnologie aperte e condivisibili (i *software* applicativi del progetto NIR sono stati rilasciati con il codice sorgente aperto, dunque in modalità *open source*, per la trasparenza dell'attività di ogni pubblica amministrazione aderente e per una maggiore accessibilità delle norme); architettura federata, rispettosa dell'autonomia normativa ed organizzativa dei diversi livelli istituzionali coinvolti nel progetto; adozione di *standard* di strutturazione, di marcatura e di individuazione univoca dei documenti normativi (cfr. circolare Aipa n. 40/2002); motore di ricerca centralizzato.

L'art. 107 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), istitutivo di un fondo di 12,5 milioni di euro per il quinquennio 2001-2005 finalizzato “al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo”.

L'art. 14, co. 12, della legge di semplificazione per il 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246), sulla prosecuzione del processo di informatizzazione già avviato.

3. La pubblicazione telematica degli atti normativi

La pubblicazione telematica degli atti normativi con valore meramente notiziale.

Esempi di pubblicazione digitale delle norme avente valore legale: Belgio, Francia, Austria.

La legge n. 150/2000: la comunicazione legislativa mediante strumenti informatici e telematici, ovvero la pubblicazione delle norme su web con valore meramente notiziale (per le attività di comunicazione, quindi anche per la comunicazione legislativa, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere ad “ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso [...] le strutture informatiche, [...] le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali” - cfr. art. 2).

3.1. La disciplina dei siti web delle pubbliche amministrazioni

Il Capo V (*Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete*) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

In particolare, l' art. 55 (*Consultazione delle iniziative normative del Governo*), già art. 18, legge n. 229/2003.

3.4. Le prime ipotesi di pubblicazione esclusivamente in forma digitale

La LR Toscana 23 aprile 2007, n. 23, recante “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”: pubblicazione con valore legale del BURT “esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati” (cfr. art. 2).

Le criticità (tuttora limitato accesso ad internet da parte della popolazione) ed i correttivi proposti dalla legge regionale.